

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

del 10 gennaio 2001 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),⁷

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁸ Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione e l'utilizzazione di concimi.⁹

² L'ordinanza non si applica:

- a. ai concimi aziendali destinati all'utilizzazione nell'azienda;
- b. ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione.

RU 2001 522

¹ RS 910.1

² RS 814.01

³ RS 814.91

⁴ RS 916.40

⁵ RS 814.20

⁶ RS 946.51

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4793).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³ Per il resto, per l'impiego di concimi si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sui prodotti chimici (OPChim) e dell'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 2 Obbligo di omologazione

¹ Un concime può essere messo in commercio soltanto se soddisfa le rispettive esigenze e se è omologato.¹²

² Un concime è omologato se:

- a. corrisponde a un tipo di concime della lista dei concimi; o
- b. a una o più persone o ditte è stata concessa un'autorizzazione per la messa in commercio.

Art. 3 Condizioni per l'omologazione

Un concime può essere omologato unicamente se:

- a. si presta all'utilizzazione prevista;
- b. non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
- c. un'utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari;
- d.¹³ contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d'applicazione dell'OPChim¹⁴, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

Art. 4 Divieto dell'utilizzazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹⁵ può determinare i prodotti che, non disponendo di un'omologazione per la messa in commercio, non possono essere utilizzati come concimi.

² Se un concime è stralciato dalla lista di cui all'articolo 7 o l'autorizzazione secondo l'articolo 11 è ritirata, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può emanare un

¹⁰ RS **813.11**

¹¹ RS **814.81**

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

¹³ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

¹⁴ RS **813.11**

¹⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

divieto immediato di utilizzazione per il prodotto interessato, se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.¹⁶

Art. 4a¹⁷ Misure precauzionali

Se le condizioni di cui all'articolo 148a LAGr sono adempiute, l'UFAG può:

- a. rifiutare l'omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;
- b. revocare l'omologazione di un concime iscritto nella lista di cui all'articolo 7 o stabilire esigenze supplementari;
- c. revocare l'autorizzazione di un concime omologato secondo l'articolo 10 o vincolarla a oneri o a condizioni.

Art. 4b¹⁸ Prescrizioni dell'UFAG, in caso di celere intervento

¹ In situazioni che impongono un intervento celere, l'UFAG può vietare l'importazione, la messa in commercio e l'impiego di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente.

² Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica.

³ Può stabilire per quali concimi l'importazione o la messa in commercio può avvenire soltanto con la dichiarazione della competente autorità del Paese d'esportazione o di un servizio accreditato.

⁴ Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.

⁵ Le partite per le quali all'atto dell'importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

Art. 5 Definizioni

¹ I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.¹⁹

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a.²⁰ *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agri-

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4923).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2403).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 940).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

cola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola;

- b.²¹ *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. *compost*²²: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
 - 2.²³ *digestato solido e liquido*: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di sostanza secca non è superiore al 20 per cento;
 3. *materiale vegetale non decomposto*, come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
 4. *fanghi di depurazione*: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depurazione delle acque di scarico comunali;
- c.²⁴ *concimi minerali*: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali, nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. *concimi minerali semplici*: concimi che:
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d'accompagnamento;
 2. *concimi minerali composti* (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
 - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o
 - contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d'accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi);
- d.²⁵ *concimi organici*: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e:

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

²² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- d^{bis}.²⁶ *concimi organo-minerali*: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e:
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 - complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- e.²⁷ *concimi con microelementi*: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
- f. *additivi per concimi*: prodotti che migliorano le proprietà o l'efficacia dei concimi o ne facilitano l'utilizzazione;
- g. *agenti compostanti*: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici;
- h. *ammendanti*: prodotti che migliorano le proprietà del terreno;
- i. *colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante*: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche;
- j.²⁸ *altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale*, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza, quali i prodotti a base di alghe;
- k. *miscele dei prodotti di cui alle lettere a-j*;
- l. *prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno*: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione.
- ³ Nella presente ordinanza si intende per:
- a. *messa in commercio*: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime;
 - b. *elementi nutritivi principali*: gli elementi azoto, fosforo e potassio;
 - c. *elementi nutritivi secondari*: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
 - d. *macroelementi*: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

- e. *microelementi (oligoelementi)*: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali, in quantità esigue, per la crescita delle piante;
- f. *tipo di concime*: concimi con una designazione comune del tipo;
- g. *imballaggio*: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi;
- h. *fornitura sfusa*: fornitura di concimi senza imballaggio.²⁹

Art. 6 Persone e ditte autorizzate

¹ Possono mettere in commercio concimi unicamente persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa a persone e ditte con domicilio o sede sociale all'estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

Capitolo 2: Omologazione di concimi

Sezione 1: Omologazione in base all'iscrizione nella lista dei concimi

Art. 7 Lista dei concimi

¹ I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi:

- a. concimi minerali semplici;
- b. concimi minerali composti;
- c. concimi organici o organo-minerali;
- d. concimi con oligoelementi;
- e. ammendanti minerali e organici;
- f.³⁰ concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio;
- g. additivi per concimi aziendali;
- h.³¹ agenti compostanti.

² Nella lista dei concimi sono stabilite le designazioni dei tipi di concime e le esigenze che i singoli tipi devono soddisfare.

³ Il DEFR pubblica la lista dei concimi. Di regola, iscrive nella lista nuovi tipi di concime su domanda di persone o ditte con domicilio o sede sociale in Svizzera.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 940).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁴ L'UFAG può omologare provvisoriamente, per due anni al massimo, un tipo di concime che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8.

⁵ L'UFAG può temporaneamente stabilire esigenze supplementari per un concime iscritto nella lista dei concimi o revocare l'omologazione per la sua messa in commercio, se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, tale concime produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo, ovvero che non è garantito che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 8 Condizioni per l'iscrizione

¹ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

- a. soddisfa le esigenze di cui all'articolo 3;
- b. contiene sostanze attive di cui è nota l'efficacia e la sicurezza;
- c.³² non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale, eccettuati:
 1. i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero,
 2. gli scarti verdi con resti alimentari,
 3. le uova, il latte, i latticini e il colostro,
 4. i prodotti apicoli,
 5. la lana non trattata,
 6. i metaboliti, quali urina, contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino; e
- d.³³ non è fabbricato a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.

² Sono inoltre iscritti nella lista dei concimi i tipi di concime autorizzati in Svizzera e omologati in un paese che per concimi con valori caratteristici simili applica condizioni di omologazione comparabili. Per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il DEFR si rifà ai dati contenuti nella lista dei concimi del paese d'origine; prende in considerazione altri dati nella misura in cui sono portati a sua conoscenza.

³ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi unicamente se è garantita la protezione del primo richiedente che ne fa domanda in Svizzera; si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3.

⁴ Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

³³ Introdotta dal n. II 3 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RU **2011** 2699). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

Art. 9 Modifica della lista dei concimi

Il DEFR può:

- a. modificare le esigenze per un tipo di concime se nuove scoperte mostrano che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo;
- b. radiare un tipo di concime dalla lista dei concimi se nuove scoperte mostrano che tale tipo di concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

Sezione 2: Omologazione in base a una procedura di autorizzazione**Art. 10** Obbligo di autorizzazione

¹ I seguenti concimi necessitano, per l'omologazione, di un'autorizzazione dell'UFAG:

- a. concimi che non corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi;
- b. concimi delle seguenti categorie di concimi:
 1. additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali,
 2. ...³⁴
 3. colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante,
 4. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno,
 5. miscele di concimi delle categorie di cui ai numeri 1–4 nonché miscele di tali concimi con concimi delle categorie di cui all'articolo 7.

² Un'autorizzazione per la messa in commercio è in ogni caso necessaria per i concimi cui sono aggiunti microrganismi e per i concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi. Questa disposizione si applica pure ai concimi che corrispondono a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

² L'UFAG può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l'etichettatura. Determina la designazione del concime³⁵

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

³ Concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44 dell'ordinanza del 10 settembre 2008³⁶ sull'emissione deliberata nell'ambiente.³⁷

⁴ Un concime che è stato messo in commercio con un'autorizzazione non necessita di autorizzazioni ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁵ L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L'UFAG può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.³⁸

⁶ L'autorizzazione per un concime decade se il tipo di concime cui esso corrisponde viene iscritto nella lista dei concimi.

⁷ Anche in seguito all'omologazione il titolare dell'autorizzazione comunica regolarmente e spontaneamente nuove scoperte concernenti il concime.

⁸ L'UFAG può in ogni momento vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi oppure ritirarla se:

- a. l'autorizzazione è stata rilasciata in base a dati falsi o ingannevoli;
- b. il titolare dell'autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
- c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l'UFAG ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;
- d. nuove scoperte mostrano che il concime non si presta all'utilizzazione prevista o che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o costituisce un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

⁹ Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l'UFAG può revocare un'autorizzazione con il consenso del titolare della stessa.³⁹

Art. 12 Autorizzazione provvisoria

¹ L'UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dall'inoltro della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all'utilizzazione prevista e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, se:

³⁶ RS **814.911**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

- a. per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo; o
- b. per la concessione di un'autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola.

² I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria unicamente se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44 dell'ordinanza del 10 settembre 2008⁴⁰ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁴¹

Art. 13 Seconda autorizzazione

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime, non essendo egli stesso titolare della relativa autorizzazione, deve inoltrare una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16.

² L'UFAG può rinunciare alle indicazioni e alle prove del secondo richiedente e fondarsi su quelle fornite dal titolare della prima autorizzazione se il secondo richiedente prova che:

- a. è stato autorizzato dal titolare della prima autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
- b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente del medesimo prodotto.

³ Se l'UFAG, fondandosi su nuove scoperte, ha in un secondo tempo chiesto al titolare della prima autorizzazione una documentazione ulteriore in vista di una nuova decisione, per un periodo di cinque anni a decorrere da tale decisione e almeno fino a scadenza del termine di cui al capoverso 2 lettera b non può far capo ai relativi dati senza il consenso del titolare della prima autorizzazione.

Sezione 3: Procedura di omologazione

Art. 14 Procedura

¹ La documentazione completa relativa alla domanda è presentata all'UFAG.

² L'UFAG sottopone la domanda di omologazione ad altri servizi federali se concerne il loro campo di attività.

³ Il DEFR può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze concernenti la documentazione relativa alla domanda.

⁴⁰ RS **814.911**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

Art. 15 Documentazione per la domanda di iscrizione nella lista dei concimi
Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- c. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- d. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo;
- e.⁴² la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁴³.

Art. 16 Documentazione per la domanda di autorizzazione

¹ Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il domicilio o la sede sociale del richiedente in Svizzera;
- b. la designazione con la quale è previsto mettere in commercio il concime;
- c. il luogo in cui il concime è stato fabbricato, imballato o fornito in un nuovo imballaggio;
- d. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime e del fabbricante delle sostanze attive che vi sono contenute;
- e. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del tipo di concime;
- f. indicazioni precise e complete sulle materie prime, la composizione e le proprietà del tipo di concime e sulla sua idoneità all'utilizzazione prevista;
- g. la prova che il tipo di concime, se utilizzato nel modo previsto, non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo;
- h.⁴⁴ la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁴⁵.

⁴² Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁴³ RS 813.11

⁴⁴ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

⁴⁵ RS 813.11

² Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'utilizzazione prevista. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.⁴⁶

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, la documentazione relativa alla domanda deve soddisfare inoltre i requisiti di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 settembre 2008⁴⁷ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁴⁸

⁴ Nella domanda il richiedente deve menzionare o allegare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti l'idoneità e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.

⁵ I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l'utilizzazione del concime, dal punto di vista dell'agricoltura, della concimazione e dell'ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera.

⁶ In via eccezionale, trattandosi di concimi che sono messi in commercio unicamente in quantità ridotte e localmente, l'UFAG può rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, e e f.

⁷ Se la domanda non soddisfa le esigenze, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completarla. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

Art. 17 Documentazione estera per la domanda

Se un concime è omologato in un paese con prescrizioni comparabili si tiene conto dei risultati degli esami svolti in vista di tale omologazione se, assieme alla documentazione secondo gli articoli 15 e 16, sono inoltrati pure il certificato di omologazione del paese in questione e una copia della documentazione di omologazione.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁴⁷ RS **814.911**

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

Art. 18 Esame della domanda

¹ L'UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell'articolo 95 OPChim^{49,50}

² L'UFAG non esegue tali esperimenti e rilevazioni e si pronuncia in merito alla domanda in base alla documentazione esistente se il richiedente:

- a. non collabora agli esperimenti e alle rilevazioni, ad esempio rifiutando di mettere gratuitamente a disposizione la quantità necessaria di concime o, in caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, le infrastrutture sperimentali, ecc.;
- b. non si assume la responsabilità per i danni che potrebbero derivare da tali esperimenti e rilevazioni senza che una colpa possa essere imputata all'UFAG o a terzi.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'UFAG effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per la concessione dell'autorizzazione unicamente se sono soddisfatti i requisiti dell'ordinanza del 10 settembre 2008⁵¹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁵²

Capitolo 3: Notifica**Art. 19** Obbligo di notifica

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'UFAG. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.⁵³

² Il DEFR può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica.

³ Un concime che è stato messo in commercio con una notifica non necessita di notifiche ulteriori nelle fasi successive del commercio.

⁴ ...⁵⁴

⁴⁹ RS **813.11**

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁵¹ RS **814.911**

⁵² Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁵⁴ Abrogato dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

Art. 20 Documentazione per la notifica

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- b.⁵⁵ il nome commerciale;
- c.⁵⁶ la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;
- d. le materie prime e la composizione;
- e. le istruzioni per l'uso;
- f. l'utilizzazione prevista;
- g.⁵⁷ la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15 e 39–50 OPChim⁵⁸.

Art. 21 Modifiche, estinzione

¹ La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all'UFAG.⁵⁹

² La notifica di un concime si estingue se non è confermata secondo l'articolo 19 capoverso 1.

Capitolo 3a:⁶⁰ Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di concimi

Art. 21a⁶¹ Restrizioni relative alla composizione

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 2.6 ORRPChim⁶² relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁵⁷ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁵⁸ RS **813.11**

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁶⁰ Introdotta dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, (RU **2005** 2695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

⁶² RS **814.81**

² È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicinali, componenti di *Ricinus communis* o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

³ Su domanda l'UFAG può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.

⁴ I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati.

⁵ Nella fabbricazione o nell'impiego di un concime non devono essere diffusi organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.

Art. 21^{b63} Autorizzazione d'esercizio

¹ Per la fabbricazione di concimi con sottoprodotti di origine animale trasformati ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c è richiesta l'autorizzazione dell'UFAG.

² Per l'importazione, l'immagazzinamento e il trasporto di sottoprodotti di origine animale trasformati ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c effettuati allo scopo di fabbricare concimi organici o organo-minerali è richiesta l'autorizzazione dell'UFAG.

³ Oltre ad adempiere ai requisiti posti dalla presente ordinanza, le aziende autorizzate devono ottemperare alle disposizioni pertinenti dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁶⁴ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Capitolo 4: Importazione

Art. 22⁶⁵

¹ Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l'articolo 2 e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inquinanti.

² Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal titolare dell'autorizzazione.

³ Un concime può essere importato unicamente nell'imballaggio originale in cui è stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento.

⁶³ Introdotto dal n. II 3 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

⁶⁴ RS 916.441.22

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁴ Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli 19–21.

Capitolo 5:

Designazione, etichettatura, registrazione nel sistema d'informazione⁶⁶

Art. 23⁶⁷ Prescrizioni generali in materia di etichettatura

¹ È vietato nell'etichettatura e sull'imballaggio di un concime fornire indicazioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l'acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o all'idoneità del concime all'utilizzazione.

² Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti:

- a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'UFAG;
- b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi;
- c. il nome commerciale, se noto;
- d. il nome e l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione;
- e. nel caso di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi che contengono tale tipo di concimi, le materie prime;
- f. le istruzioni per l'uso.

^{2bis} Il nome e l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione possono essere sostituiti dal nome e dall'indirizzo della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE secondo l'articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE⁶⁸ se si tratta di concimi minerali, concimi con microelementi o ammendanti minerali del suolo che:

- a. corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi;
- b. sono importati da uno Stato membro dello SEE;
- c. sono destinati a utilizzatori a titolo professionale; e

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3971).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁶⁸ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mag. 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE, GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12.

d. sono stati comunicati secondo gli articoli 61–69 OPChim^{69,70}

³ Qualora siano disponibili raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale nelle istruzioni per l'uso non sono necessarie prescrizioni per il dosaggio ai sensi dell'articolo 24a capoverso 1 lettera a.⁷¹

⁴ Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di vendita.

⁵ Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze in materia di etichettatura di cui al capoverso 2 lettera d sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.

⁶ Il DEFR disciplina le indicazioni supplementari specifiche per i singoli tipi di concime.

Art. 24⁷² Etichettatura di prodotti della fermentazione e del compostaggio

¹ Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 23, i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile e forniscono compost, digestato o concimi aziendali devono rilasciare, al momento della fornitura, un bollettino di consegna contenente le indicazioni seguenti:

- a. la quantità fornita;
- b. il tenore di sostanza secca e di materia organica;
- c. il tenore di azoto totale;
- d. il tenore di fosforo, potassio, calcio e magnesio, nonché la conducibilità elettrica (espressa in millisiemens per centimetro).

² Se il compost o il digestato viene fornito in sacchi, su questi ultimi devono figurare il peso e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d. La dicitura sui sacchi funge da bollettino di consegna.

³ Se il concime aziendale non trattato con fermentazione viene fornito in sacchi, sul sacco occorre apporre un'etichetta sulla quale figurino almeno:

- a. le indicazioni di cui all'articolo 23;
- b. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale;
- c. il peso;
- d. il tenore di sostanza secca e di materia organica;
- e. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.

⁶⁹ **RS 813.11**

⁷⁰ Introdotto n. 3 dell'all. all'O del 19 mag. 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2631).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁴ I concimi aziendali, forniti direttamente al consumatore finale a titolo professionale da un'azienda con allevamento di animali da reddito e registrati secondo il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 165f LAgr, sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettere a–e. Per istruzioni per l'uso si intendono i dati di base per la concimazione⁷³ di Agroscope⁷⁴

Art. 24a⁷⁵ Istruzioni per l'uso

¹ Le istruzioni per l'uso devono contenere:

- a. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l'effetto voluto;
- b. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l'eliminazione.

² Le istruzioni per l'uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:

- a. inducono un'utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell'aria o nuoce alla qualità delle piante;
- b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d'utilizzazione secondo l'allegato 2.6 ORRPChim⁷⁶.

³ Nel caso di forniture di compost o digestato, le istruzioni per l'uso devono rispettare il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio conformemente all'ORRPChim.

⁴ Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, le istruzioni per l'uso devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

⁵ ...⁷⁷

Art. 24b⁷⁸ Registrazione delle forniture di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

¹ Chi fornisce concimi aziendali deve registrare tutte le forniture nel sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 165f LAgr. Le forniture di concimi aziendali in sacchi non devono essere registrate.

² Chi fornisce concimi ottenuti dal riciclaggio deve registrare nel sistema d'informazione tutte le forniture ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo.

⁷³ I dati di base per la concimazione sono disponibili sotto www.agroscope.ch

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

⁷⁵ Introdotto dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU **2005** 2695). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

⁷⁶ **RS 814.81**

⁷⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3971).

³ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono registrare nel sistema d'informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili. Per i materiali apportati di origine agricola va registrato ogni ritiro; per i materiali apportati di origine non agricola va registrato una volta all'anno il quantitativo totale.

⁴ I dati da registrare si basano sull'articolo 14 dell'ordinanza del 23 novembre 2013⁷⁹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

Art. 24⁸⁰ Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

¹ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l'utilizzo.

² In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

³ I detentori di impianti devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell'UFAG, onde garantire che le esigenze di cui all'articolo 21a capoverso 1 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell'UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

Art. 25⁸¹ Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati

¹ I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i concimi che contengono, in quantità inferiore allo 0,1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'UFAG, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di etichettatura.⁸²

Art. 26 Pubblicità

¹ Un concime può essere reclamizzato e distribuito a scopo pubblicitario unicamente se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni fuorvianti.

² Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:

- a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;

⁷⁹ RS 919.117.71

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3971).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4793).

⁸² Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

- b. che si tratta di concimi.⁸³

Capitolo 6: Informazione e statistiche di vendita

Art. 27⁸⁴ Informazione dell'opinione pubblica

L'UFAG può pubblicare un elenco dei concimi notificati e autorizzati. L'elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.

Art. 28 Statistiche di vendita

Ditte e persone che producono e/o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, dati concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁸⁵ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Capitolo 7: Esecuzione e controllo

Art. 29 Esecuzione

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all'UFAG; in particolare gli compete l'autorizzazione dei concimi e il controllo del rispetto dell'obbligo di notifica.

² I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima sono rispettati. L'UFAG assume tale compito a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.⁸⁶

³ Gli organi di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni nonché analizzarli o farli analizzare.

⁴ Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata in base al prezzo corrente. Non è versata alcuna indennità alle ditte o alle persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in nuovo imballaggio, trasformano o mettono in commercio i concimi controllati.

⁵ Gli organi di esecuzione sono autorizzati ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁸⁵ RS 431.012.1

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4923).

Art. 30 Collaborazione tra le autorità

¹ Prima di omologare un concime, l'UFAG consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁸⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁸⁸

² Trattandosi dell'omologazione di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell'ordinanza del 10 settembre 2008⁸⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.⁹⁰

³ L'UFAG, l'organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell'OPChim⁹¹ mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell'OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'uomo o dell'ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.⁹²

Art. 30a⁹³ Competenze dell'UFAG

¹ L'UFAG può:

- a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi;
- b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l'analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- c. riconoscere i laboratori chiamati ad effettuare le analisi e offrire loro una consulenza;
- d. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l'articolo 21 dell'ORRPChim⁹⁴ la documentazione sull'impiego di concimi.

² Per un periodo limitato, l'UFAG può autorizzare la fornitura di compost o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:⁹⁵

⁸⁷ RS **172.010**

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁸⁹ RS **814.911**

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

⁹¹ RS **813.11**

⁹² Introdotto dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁹³ Introdotto dal n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

⁹⁴ RS **814.81**

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).

- a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b. l'autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

³ Se rilascia un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l'UFAG limita la quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro del compost o del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim.⁹⁶

⁴ L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.

Art. 31 Compiti degli organi doganali

¹ Gli organi doganali informano l'UFAG in merito all'importazione di concimi.

² Gli organi doganali possono ritenere o respingere alla frontiera i concimi, designati dall'UFAG, che non sono omologati per la messa in commercio in Svizzera nonché i concimi importati da persone che non sono in possesso dell'autorizzazione necessaria.

³ Le decisioni di cui al capoverso 2 sono impugnabili mediante opposizione entro dieci giorni.

⁴ Le decisioni in merito alle opposizioni di cui al capoverso 3 sono impugnabili conformemente alla legislazione sull'agricoltura.

Art. 32 Prelievo di campioni, analisi, tolleranze e limitazione

¹ Il DEFR può emanare prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi.

² Il DEFR fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Sono eccettuati i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2 nonché 5.1 capoverso 1 lettera a ORRPChim^{97,98}

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

⁹⁷ RS 814.81

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 gennaio 1994⁹⁹ sui concimi è abrogata.

Art. 34 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 35¹⁰⁰ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2007

¹ I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010.

² Le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2017.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.

⁹⁹ [RU 1994 700, 1999 303 n. I 14 2748 all. 5 n. 5]

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).

Allegato
(art. 34)

Diritto vigente: modifica

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

...¹⁰¹

¹⁰¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2001** 522.